

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 68 comma 2, decreto legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss_ modifiche Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice, dott.ssa Simona Boiardi, nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 150-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 08/09/2025 dal sig. **Maurizio P** (C. Fisc.:) nato in (MO), il , e residente in (RE), alla via , rappresentato dall'Avv. Sara Orlandi e con l'ausilio del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento Avv. Giorgia Bernardis;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

rilevato che ricorrono i requisiti di cui all' art. 2 comma 1 lett. e);

rilevato che, allo stato, la proposta e la relazione particolareggiata soddisfano i requisiti previsti dagli art. 67 ,68 e 69 del CCII;

riservata ogni ulteriore e compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui art. 70, comma 6 del CCII;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, comma 2 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento in quanto vittima, insieme alla moglie, di atti estorsivi posti in essere da un terzo soggetto che è stato poi condannato con sentenza dal Tribunale di ;



che, per assecondare le richieste del soggetto estorsore, il ricorrente, ha accumulato debiti nei confronti di Banche ed Istituti con cui ha stipulato finanziamenti per disporre di liquidità;

rilevato che l'esposizione complessiva del ricorrente è di € 98.104,18 oltre alle spese di procedura;

considerato che il patrimonio del ricorrente è composto da:

- 1/6 di unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED] (meglio descritta nella relazione dell'Occ) su cui grava diritto di abitazione in favore della madre del ricorrente;

- quadriciclo tipo "Ciclomotore [REDACTED] Casalini", usato per gli spostamenti lavorativi e, per tale motivo, non viene messo a disposizione della procedura;

- stipendio percepito in qualità di dipendente della [REDACTED] [REDACTED] gravato da trattenute del quinto dello stipendio e PPT in favore di Krunk Investimentu S.P.A., Italcredi S.p.A, Agos Ducato Spa, Compass Banca S.p.A (reddito netto medio mensile al netto delle trattenute di circa 2000,00 euro mensili);

- conto corrente acceso presso Banca [REDACTED] [REDACTED] con saldo esiguo;

- libretto di risparmio presso [REDACTED] su cui confluisce il versamento di pensione INAIL di € 290,08 per infortunio alla [REDACTED];

- rendita annua inail pari ad euro 290,00 mensili;

considerato che le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare composto dallo stesso e dalla moglie sono state quantificate in € 1.441,09 mensili;

considerato che la proposta del sig. P. [REDACTED] prevede di mettere a disposizione della procedura:

- una quota di € 300,00 per 12 mesi per i 5 anni di durata della procedura per un totale complessivo di € 18.000,00;

- versamento in favore della procedura dell'importo di € 1.000,00 quale quota parziale della 13° mensilità per 5 anni per un totale di € 5.000,00 e così complessivamente per € 23.000,00;

ritenuto che, per l'attuazione del piano, il ricorrente ha chiesto la sospensione dei prelievi operati sullo stipendio e/o sul c/c



connessi ai rapporti contrattuali con Kruk Investimenti S.P.A-, Italcredì srl, la Cassa di Ravenna spa e delle trattenute derivanti da pignoramento presso terzi promossi da Agos Ducato spa e Compass Banca spa;

considerato la necessità di sospendere le trattenute sui redditi del ricorrente in quanto pregiudicherebbero la fattibilità del piano;

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale ad opera della Cancelleria e pone a carico dell'OCC l'onere, di depositare una copia del piano ad uso pubblicazione depurato dai dati sensibili;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 2. CCII. Si applica l'art. 10, comma 3;

DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nonché di tutte le trattenute operate dagli istituti di credito/ finanziarie sullo stipendio del ricorrente nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sino alla conclusione del procedimento

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore- riferisca a



questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

ORDINA

All'Occ di depositare, entro 5 giorni, una copia del piano ad uso pubblicazione depurato dai dati sensibili.

Si comunichi al proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 13 novembre 2025

il giudice
Simona Boiardi

